

2.01 Contributi



Contributi salariali all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all'AVS, all'AI e alle IPG le persone che esercitano un'attività lucrativa e sono assicurate in Svizzera. A determinate condizioni lo sono, inoltre, anche le persone che lavorano all'estero per conto di datori di lavoro con sede in Svizzera.

Questo opuscolo informativo informa i datori di lavoro sui contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG.

Obbligo contributivo

1 Quando ha inizio l'obbligo contributivo?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

Esempio: un'apprendista che compie 17 anni il 15 agosto 2024 è tenuta a versare contributi a partire dal 1° gennaio 2025.

Anno di nascita	Anno civile			
	2024	2025	2026	2027
2006	assoggettato	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2007	esente	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2008	esente	esente	assoggettato	assoggettato
2009	esente	esente	esente	assoggettato

Chi lavora nell'azienda familiare fino al 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello in cui compie 20 anni versa contributi solo sul salario in contanti. Da quella data in poi paga contributi anche sul salario in natura (p. es. vitto e alloggio).

Gli apprendisti devono pagare contributi sia sul salario in contanti che su quello in natura dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

2 Quando termina l'obbligo contributivo?

L'obbligo contributivo termina con la cessazione dell'attività lucrativa.

Chi smette di esercitare un'attività lucrativa prima dell'età di riferimento (in precedenza età di pensionamento) è soggetto all'obbligo contributivo in quanto persona senza attività lucrativa (v. opuscolo informativo 2.03 – *Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Chi continua a lavorare oltre l'età di riferimento rimane soggetto all'obbligo contributivo, ma può beneficiare di una franchigia (v. N. 14 segg.).

L'età di riferimento è di 65 anni. Per le donne nate prima del 1964 valgono però le età di riferimento seguenti:

Classe d'età	Età di riferimento
1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964	65 anni

I membri della famiglia che collaborano nell'azienda familiare e hanno raggiunto l'età di riferimento versano contributi soltanto sul salario in contanti (se del caso, dopo deduzione della franchigia secondo i N. 14 segg.).

3 A quanto ammontano i tassi contributivi?

Tassi contributivi	
AVS	8,7 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 %
Totale	10,6 %

I datori di lavoro deducono la metà del contributo (5,3 %) dalla paga dei salariati e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (anch'essa del 5,3 %). A questo 10,6 % va aggiunto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (v. opuscolo informativo 2.08 – *Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione*).

Le casse di compensazione riscuotono inoltre un contributo per le spese di amministrazione, che va a carico dei datori di lavoro.

I salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo contributivo (p. es. ambasciate) di regola pagano i loro contributi da soli in base al tasso usuale per i datori di lavoro e i salariati.

Riscossione dei contributi dei datori di lavoro

4 Come vengono fissati i contributi nella procedura ordinaria?

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: questi ultimi sono contributi provvisori basati sulla somma stimata dei salari. È importante che i datori di lavoro trasmettano alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d'acconto. In caso di variazione rilevante dei salari occorre informarne immediatamente la cassa di compensazione.

I contributi definitivi sono fissati in seguito sulla base della dichiarazione dei salari del datore di lavoro. Questa dichiarazione deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi entro il 30 gennaio seguente la fine del periodo contributivo annuale. Chi non rispetta questo termine dovrà pagare interessi di mora su un'eventuale differenza. Molte casse di compensazione possono anche ricevere la dichiarazione per via elettronica (p. es. procedura unitaria per la notifica dei salari ELM, www.swissdec.ch).

La cassa di compensazione calcola la differenza tra i contributi d'acconto pagati e i contributi definitivi:

- se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza;
- se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

A certe condizioni, la cassa di compensazione può autorizzare sin dall'inizio i datori di lavoro a pagare i contributi effettivamente dovuti e non quelli provvisori. Questo è possibile unicamente quando il pagamento puntuale dei contributi è garantito.

5 Quando devono essere pagati i contributi da parte dei datori di lavoro?

I contributi devono essere pagati trimestralmente quando la somma annuale dei salari non supera i 200 000 franchi e mensilmente quando è superiore a questo importo. L'ultimo termine di pagamento è il 10° giorno seguente la fine del trimestre, rispettivamente la fine del mese.

Esempio: i contributi del 1° trimestre devono essere pagati al più tardi entro il 10 aprile.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, i datori di lavoro ricevono una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato, a meno che l'ultimo giorno non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. In questo caso è prolungato fino al seguente giorno lavorativo. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dal giorno seguente la data di emissione della fattura da parte della cassa di compensazione. Quest'ultima indica sulla fattura la data entro la quale l'importo deve essere accreditato sul suo conto.

Una fattura è considerata pagata quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione e non quando è stato impartito l'ordine di pagamento. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto viene calcolato un interesse di mora annuo del 5 %, che va a carico dei datori di lavoro.

6 Come vengono fissati i contributi nella procedura semplificata?

La procedura semplificata rientra nel quadro della legge federale contro il lavoro in nero (LLN). Il datore di lavoro può avvalersi facoltativamente di questa procedura, che semplifica il conteggio dei contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/assegni familiari) e dell'imposta alla fonte. La procedura è pensata in primo luogo per i rapporti di lavoro di breve durata o di poca entità, come per esempio quelli esistenti di regola nelle economie domestiche private.

Vanno adempiute le seguenti condizioni:

- il salario per dipendente non supera i 22 050 franchi l'anno (nel 2024);
- la massa salariale dell'azienda non supera i 58 800 franchi l'anno (cioè il doppio della rendita massima AVS annua nel 2024);
- la procedura di conteggio semplificata deve essere utilizzata per i salari di tutto il personale soggetto all'obbligo contributivo.

Questa procedura non è però applicabile:

- alle società di capitali (SA, Sagl ecc.) e alle società cooperative;
- al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.

La richiesta va presentata alla cassa di compensazione, che sarà la principale interlocutrice per tutte le questioni concernenti la procedura semplificata. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte sono effettuati solo una volta all'anno (v. opuscolo informativo 2.07 – *Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro*).

Interessi

7 Quando viene richiesto il pagamento di interessi di mora ai datori di lavoro?

Un interesse di mora viene riscosso in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi, a prescindere dal fatto che si tratti di una colpa o di un'intimazione.

Concerne	Conteggio pagamento	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto o contributi effettivi	30° giorno dopo la fine del mese risp. del trimestre	1° giorno seguente la fine del mese risp. del trimestre
Conteggio	30 gennaio seguente la fine dell'anno contributivo	1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno dopo la fatturazione
Contributi arretrati degli anni precedenti		1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo in questione

8 Quando sono versati interessi compensativi ai datori di lavoro?

Generalmente gli interessi compensativi sono versati unicamente per contributi pagati ma non dovuti che devono essere rimborsati o compensati dalla cassa di compensazione. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno civile in cui sono stati pagati i contributi non dovuti sino alla data del rimborso completo.

La cassa di compensazione competente versa interessi compensativi se i contributi d'acconto pagati sono superiori ai contributi definitivi e la differenza non è stata rimborsata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del conteggio. Gli interessi decorrono dal momento in cui il conteggio completo è pervenuto alla cassa.

9 Come avviene il calcolo degli interessi?

Gli interessi sono calcolati al giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico d'interesse è del 5 %.

Esempio:

La dichiarazione dei salari per l'anno 2023 è pervenuta alla cassa di compensazione entro il termine stabilito, vale a dire entro il 30 gennaio 2024, mentre la differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi è stata accreditata sul conto della cassa di compensazione il 29 marzo 2024 anziché il 22 marzo 2024 (30 giorni dopo la fatturazione).

- Contributi d'acconto pagati: 40 000 franchi
- Contributi definitivi: 100 000 franchi
- Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi: 60 000 franchi
- Data di fatturazione da parte della cassa di compensazione: 21 febbraio 2024
- Data di ricezione da parte del datore di lavoro: 23 febbraio 2024
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 29 marzo 2024
- Periodo di calcolo degli interessi di mora dal 22 febbraio 2024 al 29 marzo 2024 (38 giorni):
 $60\,000 \text{ franchi} \times (38 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 316.70 \text{ franchi}$

Salario determinante

10 Quale tipo di retribuzioni comprende il salario determinante?

Il salario sul quale devono essere versati i contributi è chiamato salario determinante e comprende tutte le retribuzioni, versate in Svizzera o all'estero, che i salariati ricevono per il lavoro svolto, in modo particolare:

- a) i salari orari, giornalieri, settimanali, mensili ecc. come pure i salari a fattura (a cottimo) e a premi, compresi i premi e le indennità per le ore di lavoro supplementari, per il lavoro notturno e per le supplenze;
- b) le indennità di residenza e di rincarò;
- c) le gratifiche, i regali per anzianità di servizio, i premi di fedeltà, di rischio e di produzione e indennità analoghe;
- d) i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e per la valutazione si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

- e) i benefici, fino a un importo corrispondente a un salario usuale del ramo, dei dipendenti contemporaneamente titolari di diritti di partecipazione che, per il lavoro svolto, non percepiscono alcun salario o ne percepiscono uno sproporzionatamente basso e che, nel contempo, ricevono un dividendo manifestamente eccessivo;
- f) i redditi di accomandanti derivanti da un rapporto di lavoro con la società in accomandita;
- g) le mance e le tasse di servizio qualora costituiscano un elemento importante del salario;
- h) le prestazioni in natura regolari come vitto e alloggio (v. N. 12), l'utilizzazione a fini privati di veicoli e alloggi di servizio ecc.;
- i) le provvigioni e le commissioni;
- j) le percentuali (tantièmes), le indennità fisse e i gettoni di presenza assegnati a membri dell'amministrazione e agli organi dirigenti;
- k) il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
- l) le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico;
- m) gli onorari di liberi docenti e di altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
- n) la copertura salariale in caso di infortunio o malattia (ad eccezione delle prestazioni assicurative);
- o) la copertura salariale e le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità;
- p) i contributi dovuti dal salariato all'AVS, AI, IPG o AD pagati dai datori di lavoro come pure le imposte pagate dai datori di lavoro; è eccettuata l'assunzione dei contributi dovuti dal salariato su prestazioni in natura e salari globali;
- q) le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
- r) le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro a condizione che non vengano escluse dal salario determinante (v. opuscolo informativo 2.05 – *Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro*);
- s) le indennità giornaliere dell'AD e le indennità per insolvenza;
- t) la perdita di salario durante il lavoro ridotto o la sospensione del lavoro a causa di intemperie ai sensi dell'AD (v. opuscolo informativo 2.11 – *Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie*);
- u) le indennità giornaliere dell'AI;
- v) le indennità giornaliere dell'assicurazione militare;
- w) le indennità del datore di lavoro per il normale viaggio del salariato dal luogo di domicilio al posto di lavoro e le spese usuali per i pasti dei salariati.

11 Quali retribuzioni non fanno parte del salario determinante?

- a) il soldo militare, le indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei corpi pubblici dei vigili del fuoco fino a un massimo di 5 300 franchi (la parte di salario eccedente questo importo è soggetta a contribuzione) e le indennità per i corsi per monitori di giovani tiratori;
- b) le prestazioni assicurative in caso d'infortunio, malattia o invalidità;
- c) le prestazioni dell'aiuto sociale e da organizzazioni d'assistenza (Pro Juventute, organizzazioni religiose, Pro Infirmis ecc.);
- d) le prestazioni regolamentari di istituti di previdenza professionale se il beneficiario al momento del caso previdenziale o dello scioglimento dell'istituto di previdenza può richiedere personalmente le prestazioni;
- e) gli assegni familiari (assegni per figli, formazione professionale, economia domestica, matrimonio e nascita) conformi all'uso locale o professionale;
- f) i contributi regolamentari del datore di lavoro a istituti di previdenza esenti da tasse;
- g) i contributi versati direttamente dal datore di lavoro all'assicurazione malattie e infortuni per i suoi salariati, purché versi i premi direttamente all'assicurazione e tutti i salariati siano trattati alla stessa maniera;
- h) i contributi del datore di lavoro alle casse di compensazione per assegni familiari, purché tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- i) lo stanziamento di aiuti in caso di decesso di parenti del salariato o ai suoi superstiti;
- j) le indennità di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali;
- k) i regali di fidanzamento e di nozze;
- l) i premi di riconoscimento per il superamento di esami professionali, fino a un massimo di 500 franchi;
- m) i regali del datore di lavoro in occasione di giubilei aziendali, al più presto 25 anni dopo la fondazione e in seguito ad intervalli di almeno 25 anni;
- n) le prestazioni del datore di lavoro alle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere o di cura, purché queste spese non siano già coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria e tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- o) i doni in natura il cui valore non eccede 500 franchi all'anno;

- p) le prestazioni per la formazione e il perfezionamento. Se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da un'attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;
- q) Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato, quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

12 Il reddito in natura è parte del salario determinante?

Il reddito in natura è parte integrante del salario, ma non è versato in denaro. Il reddito in natura delle persone occupate in un'azienda (compresi i membri della famiglia che collaborano con il titolare dell'azienda; al riguardo v. però i N. 1 e 2) o in un'economia domestica è valutato come segue:

Reddito in natura	al giorno		al mese	
Colazione	CHF	3.50	CHF	105.–
Pranzo	CHF	10.–	CHF	300.–
Cena	CHF	8.–	CHF	240.–
Alloggio	CHF	11.50	CHF	345.–
Vitto e alloggio	CHF	33.–	CHF	990.–

Se vitto e alloggio gratuiti sono concessi non solo al salariato, ma anche ai suoi familiari, si prendono in considerazione i seguenti supplementi:

- per ogni familiare adulto lo stesso importo del salariato;
- per ogni familiare minorenni la metà dell'importo del salariato.

Il reddito in natura di altra specie è valutato dalla cassa di compensazione di caso in caso.

13 Quali salari minimi vengono applicati per i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola?

Per i membri della famiglia del titolare dell'azienda agricola che collaborano con lui vengono applicate le seguenti retribuzioni globali mensili (in denaro o in natura):

- 2 070 franchi per i familiari non coniugati;
- 3 060 franchi per i familiari coniugati (se entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno in azienda, si applica l'importo di 2 070 franchi per ognuno di essi). Questo punto non concerne il coniuge del gestore stesso;
- 690 franchi per il mantenimento di ogni figlio minorenni.

Obbligo contributivo degli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS

14 Gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS sono soggetti all'obbligo contributivo?

Le persone che pur avendo raggiunto l'età di riferimento esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare i contributi all'AVS/AI/IPG, ma non all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia.

I salariati hanno la possibilità di rinunciare all'applicazione della franchigia, affinché i contributi vengano conteggiati sull'intero salario. In questo modo possono eventualmente acquisire il diritto a una rendita più elevata (grazie alla compensazione di lacune contributive e assicurative o all'aumento del reddito annuo medio determinante; al riguardo v. gli opuscoli informativi 3.08 – *Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento e Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) Che cosa cambia?*).

Gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una salariata hanno diritto all'applicazione della franchigia per ciascuna di queste attività.

Nel caso degli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS che svolgono più attività distinte remunerate separatamente da più organi del medesimo datore di lavoro e per le quali vengono effettuati conteggi separati con la cassa di compensazione, la franchigia è applicabile a ciascuno dei salari versati.

Se per esempio un avente diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS è remunerato da un reparto di produzione della sede principale di una ditta e al contempo quale portinaio da una filiale della medesima ditta, la franchigia è applicabile a ciascuno dei salari.

15 A quanto ammonta la franchigia?

Alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e continuano a esercitare un'attività lucrativa viene applicata una franchigia di 16 800 franchi all'anno, sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti soltanto sulla parte del reddito che eccede 16 800 franchi all'anno.

Se la persona in questione lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è applicata separatamente a ogni rapporto di lavoro. Anche la decisione sull'applicazione o meno della franchigia può essere presa separatamente per ogni rapporto di lavoro.

16 I salariati come possono rinunciare all'applicazione della franchigia?

I salariati che desiderano versare i contributi sull'intero salario, senza deduzione della franchigia, devono comunicarlo al loro datore di lavoro al più tardi:

- al pagamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, oppure
- per gli anni seguenti, fino al pagamento del primo salario di ciascuno degli anni civili successivi.

Se il lavoratore non contesta l'applicazione della franchigia al salario versatogli, vi acconsente.

La decisione vale per il singolo datore di lavoro e per anno civile. Si rinnova automaticamente l'anno civile successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro una decisione in altro senso.

17 Come è calcolata la franchigia se l'attività dura meno di un anno?

Il datore di lavoro deduce dal salario annuo l'importo di 16 800 franchi. Qualora la retribuzione non si riferisca o l'attività lucrativa non si estenda all'anno intero, la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato.

Esempio:

se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si calcolano 4 mesi, poiché marzo e giugno valgono come mesi interi. La franchigia è dunque di $4 \times 1\,400$ franchi, ossia 5 600 franchi.

18 Esempi di calcolo

Esempio 1 – Attività esercitata durante tutto l'anno

Un indipendente continua a gestire la propria azienda dopo aver compiuto i 65 anni. È inoltre membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima. Dall'onorario versatogli per la funzione di membro del consiglio d'amministrazione il datore di lavoro deduce la franchigia, senza che il lavoratore reagisca. Ne risulta pertanto il seguente conteggio:

	Utile netto annuo dell'azienda	Reddito come membro del consiglio di amministrazione
	CHF 30 500.–	CHF 18 000.–
Franchigia	- CHF 16 800.–	- CHF 16 800.–
Salario soggetto a contribuzione	CHF 13 700.–	CHF 1 200.–

Esempio 2 – Attività svolta per meno di un anno

Una salariata di 66 anni lavora dal 1° marzo al 6 aprile presso la ditta C e poi dal 23 al 30 aprile presso la ditta D, accettando la deduzione delle franchigie. Ne risultano i seguenti conteggi salariali:

	Ditta C Dal 1° marzo al 6 aprile	Ditta D Dal 23 al 30 aprile
Salario mensile per marzo	CHF 8 000.–	
Salario mensile per aprile	<u>CHF 1 200.–</u>	<u>CHF 2 100.–</u>
Totale	CHF 9 200.–	CHF 2 100.–
Franchigia	- CHF 2 800.–	- CHF 1 400.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF 6 400.–	CHF 700.–

Esempio 3 – Attività esercitata durante tutto l'anno e rinuncia all'applicazione della franchigia

- Un avente diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS lavora dal 1° gennaio 2024 per le ditte A e B. I datori di lavoro applicano la franchigia ai salari versati.
- Nel mese di marzo il salariato comunica alla ditta A di voler rinunciare all'applicazione della franchigia. La comunicazione è tardiva e quindi la ditta A non può tenerne conto per l'anno 2024.
- Assicura però al lavoratore che a partire dal 1° gennaio 2025 la franchigia non verrà più dedotta. Ne risultano i seguenti conteggi salariali:

Anno 2024	Ditta A	Ditta B
Salario annuo	CHF 19 200.–	CHF 18 000.–
Franchigia	- CHF 16 800.–	- CHF 16 800.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF 2 400.–	CHF 1 200.–

Anno 2025	Ditta A	Ditta B
Salario annuo	CHF 21 300.–	CHF 18 200.–
Franchigia	- CHF 0.–	- CHF 16 800.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF 21 300.–	CHF 1 400.–

Contributi sul salario di poco conto

19 I salari di poco conto sono soggetti a contribuzione?

Se il salario determinante non supera i 2 300 franchi per anno civile e per rapporto di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.

Per le persone occupate nelle economie domestiche private i contributi vanno versati in ogni caso (v. opuscolo informativo 2.06 – *Lavoro domestico*). Sono eccettuati i giovani fino al 31 dicembre dell'anno successivo al compimento del 25° anno d'età, il cui salario non supera i 750 franchi per anno civile e per datore di lavoro. Questi assicurati possono tuttavia esigere il pagamento dei contributi.

Le persone remunerate da produttori di danza e di teatro, dalle orchestre, da produttori nell'ambito fonografico e audiovisivo, dalle radio, dalle televisioni e dalle scuole del settore artistico devono versare i contributi in ogni caso.

Contributi su pagamenti posticipati del salario

20 Cosa si intende per pagamento posticipato del salario?

Per pagamento posticipato del salario si intende il versamento effettuato non immediatamente alla fine un determinato periodo di paga. Ciò avviene ad esempio nel caso di quote di utile, provvigioni, gratifiche, retribuzioni di consigli d'amministrazione e tantièmes.

21 Come viene accertato l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati?

Per accertare l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui è stato prestato il lavoro e non quello in cui viene versato il salario. Ciò significa che i contributi sono dovuti sui pagamenti posticipati se il salariato, nel momento in cui ha prestato il lavoro, era assicurato e soggetto all'obbligo di contribuzione.

Esempio: un giovane inizia un apprendistato il 1° maggio 2023 e compie 17 anni il 1° ottobre 2023. Dal 1° gennaio 2024 è quindi soggetto all'obbligo di contribuzione AVS. Nel mese di maggio 2024 riceve una gratifica per il primo anno d'apprendistato. Soltanto i 1/3 della gratifica (mesi da gennaio a aprile 2024) sono soggetti a contribuzione.

22 Qual è il momento determinante per il calcolo dei contributi?

Per calcolare i contributi sui pagamenti salariali posticipati è determinante il momento in cui viene versato il salario e non quello in cui è stato prestato il lavoro. Ciò significa che il calcolo del contributo viene effettuato secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi vigenti al momento del versamento del salario. È fatto salvo il numero 24.

23 In quali casi il datore di lavoro deve indicare separatamente i pagamenti posticipati?

Il datore di lavoro deve indicare separatamente nell'attestazione salariale i pagamenti posticipati se:

- il pagamento è stato effettuato a favore di una persona assicurata che nell'anno del versamento non si trova più alle sue dipendenze;
- le disposizioni sull'obbligo contributivo sono state modificate tra il momento in cui è stato prestato il lavoro e quello in cui viene versato il salario.

In questi casi il datore di lavoro deve indicare con esattezza, nella colonna «durata di contribuzione», a quali mesi il pagamento posticipato si riferisce, distinguendo gli anni civili. Solo così la cassa di compensazione è in grado di registrare correttamente il reddito della persona assicurata nel suo conto individuale, evitando in tal modo qualsiasi pregiudizio nel calcolo della rendita. Il datore di lavoro non deve indicare separatamente nel certificato di salario i pagamenti posticipati non menzionati in questo numero, ma può indicarli insieme ai salari versati per l'anno civile in corso.

Su richiesta scritta del salariato, la cassa di compensazione può trasferire la registrazione di un reddito da attività lucrativa dall'anno in cui esso è stato realizzato all'anno in cui è stata esercitata la relativa attività lucrativa. Affinché la registrazione venga modificata, il richiedente deve dimostrare che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno anteriore, per il quale i contributi versati non hanno raggiunto l'importo minimo. La richiesta può essere presentata fino all'insorgenza dell'evento assicurato.

In questi casi i contributi vengono calcolati secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi validi al momento in cui è stata fornita la prestazione lavorativa.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare

24 I datori di lavoro devono pagare contributi sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e sulle indennità giornaliere?

Sì. Anche le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità e le indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare sono soggette a contribuzione.

Per l'assicurazione militare, il conteggio viene effettuato secondo le direttive di questa assicurazione.

Nel caso di lavoratori agricoli che prestano servizio militare, la cassa di compensazione rimborsa anche il contributo che il datore di lavoro versa sul loro stipendio secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF, v. opuscolo informativo 6.09 – *Assegni familiari nell'agricoltura*).

25 I salariati possono esigere il versamento diretto delle indennità?

Versamenti diretti di indennità da parte della cassa di compensazione sono possibili solo in via eccezionale. Di norma occorre il consenso del datore di lavoro. Anche i versamenti diretti sono soggetti a contribuzione.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2023. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.01/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.01-24/01-1